

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 420

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, BALZAMO, BASSANINI, LAGORIO, ANDÒ, SALADINO, LENOCI, BORGOGGIO, NONNE, BABBINI, BUCCICO, SPINI, ALBERINI

Presentata il 25 luglio 1979

Riforma della finanza locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge viene presentata in un testo analogo al titolo V della proposta di legge n. 421 « Nuovo ordinamento dei poteri locali », in pari data depositata dagli stessi firmatari.

Alla base di tale scelta stanno le considerazioni di urgenza della riforma della finanza locale e la necessità di un suo stretto collegamento con la riforma dell'ordinamento locale; solo con questi due provvedimenti è infatti possibile offrire un quadro di certezza agli Enti locali in un momento assai delicato nella vita del paese ed in cui si sono di gran lunga accresciute le loro funzioni.

La riforma della finanza locale era dovuta già nel 1973, in collegamento con quella fiscale generale.

Dal 1976 ad oggi si sono susseguiti ben quattro provvedimenti « stralcio » che hanno prevalentemente razionalizzato e posti sotto controllo i flussi finanziari del settore, senza però risolverne ancora i nodi centrali.

Per altro, l'attribuzione di nuove ed assai vaste competenze ai comuni, specie in materia di servizi socio-sanitari, attribuzioni attuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge di riforma del sistema sanitario nazionale (n. 833 del 1978) ha apportato ai comuni in questi anni nuove risorse in modo scoordinato e frammentario.

Nel 1976 la situazione finanziaria degli Enti locali era drammatica, basta citare per tutti il dato di oltre 40 mila miliardi di debito. In quella situazione

si poteva giustificare il varo di un provvedimento tampone che permettesse di superare le più drammatiche conseguenze della crisi e che ponesse mano ad una « operazione verità » riguardo al debito delle amministrazioni locali, preliminarmente al varo delle riforme. E questo fu il senso della posizione socialista, che approvò il varo del provvedimento, il cosiddetto *Stammati I*, solo dopo averne profondamente innovato i contenuti in sede parlamentare e impegnando il governo a mettere mano urgentemente alla riforma. Da allora altri provvedimenti tampone si sono succeduti e per il regime 1979 delle finanze locali due distinte leggi si sono occupate del problema.

Anche per il 1980 si rischia di avere un regime analogo!

Se al complesso delle considerazioni già svolte sull'urgenza ed indifferibilità della riforma della finanza locale uniamo quella che nella primavera del 1980 si voterà per il rinnovo della gran parte delle amministrazioni locali e delle 15 regioni a statuto ordinario, da ciò consegue la necessità di approvare prima di tale scadenza la riforma dell'ordinamento e della finanza locale.

Come socialisti non siamo quindi disponibili in alcun modo all'approvazione di un regime finanziario per gli Enti locali nel 1980 se esso non sia collegato in modo organico con la riforma attuando ad esempio un nuovo sistema di finanziamenti per « tetto » complessivo di spesa, ripartito secondo parametri oggettivi; affiancando a questo la messa in opera dei meccanismi preliminari alla realizzazione di un'ampia capacità impositiva dei comuni e prevedendo altresì il varo di una imposta sugli immobili gestita direttamente dagli Enti locali.

Gli organismi associativi degli Enti locali (ANCI-UPI) hanno assunto da tempo una posizione simile alla nostra e per quest'anno si sono impegnati a dare il loro assenso unicamente ad un provvedimento stralcio della riforma finanziaria, che « realizzi » elementi non reversibili rappresentando la sua prima fase.

La nuova disciplina della finanza locale, da noi proposta, comprende anche alcune nuove disposizioni in materia di finanza regionale.

Non si può, infatti, confinare il discorso su finanza, programmazione, bilancio e contabilità entro i limiti dell'autonomia e separazione di ciascun livello, ma deve affacciarsi sull'orizzonte delle relazioni finanziarie e degli innesti di programma che l'uno con l'altro integrano e che tutti insieme coordinano nel sistema della finanza pubblica e della programmazione nazionale. Perciò il discorso non può lasciar fuori finanza e programmazione regionale, ma da queste deve partire e con queste deve correlare e coordinare finanza e programmazione degli altri livelli di autonomia, pena di instaurare relazioni separate e perciò dipendenti tra finanze e programmi di ciascun livello di autonomia e finanza e programma dello Stato. La finanza regionale così come impostata nella legge n. 281 del 1970 e integrata dalla legge n. 356 del 1976 è ancora per più aspetti una finanza sperimentale e di transizione: è ancora impostata essenzialmente in termini di « onere » sul bilancio dello Stato, non di partecipazione regionale al sistema delle entrate pubbliche.

Occorre dunque ribaltare tale impostazione ed elevare la finanza regionale, così come quella comunale ed anche quella comprensoriale a finanza di compartecipazione, in termini di assegnazione percentuale delle entrate pubbliche (tributarie e da indebitamento) da operare in sede di bilancio dello Stato, in una valutazione ponderata e sempre aggiornata delle funzioni assegnate ai vari livelli dell'intervento pubblico e degli oneri conseguenti (da commisurare sulle necessità e sulle disponibilità).

La nostra proposta nasce dalla convinzione della necessità di una radicale revisione degli attuali meccanismi di finanziamento dell'attività locale. Quelli attuali conculcano di fatto l'autonomia locale e producono amministrazioni irresponsabili. La sufficienza dei mezzi finanziari rispetto ai compiti e alle funzioni attribuite alla competenza locale rappresenta il primo

obiettivo. Esso presuppone certamente una rilevante redistribuzione di risorse tra le amministrazioni statali (o altri centri di spesa a carattere nazionale) e amministrazioni locali, e dunque una impegnativa operazione di riqualificazione della spesa pubblica.

Circa i meccanismi di finanziamento delle attività locali, la nostra proposta opera una chiara distinzione tra le risorse destinate a coprire i costi della gestione dei servizi e degli interventi e quelle destinate invece alla realizzazione di programmi di investimento a carattere straordinario. Queste ultime sono determinate e ripartite sulla base delle indicazioni della programmazione nazionale e regionale, in relazione ad obiettivi di riequilibrio e di equa distribuzione delle dotazioni di infrastrutture sul territorio nazionale: alla ripartizione delle relative risorse tra le regioni, fa seguito una successiva ripartizione « a cascata », nell'ambito dei procedimenti di attuazione della programmazione regionale. Sono previste, tuttavia, procedure di appello dei comuni nei confronti delle decisioni comprensoriali sulla ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di sviluppo.

Per il finanziamento delle funzioni normali degli enti locali si provvede invece, essenzialmente, con il trasferimento dal bilancio dello Stato di risorse adeguate a coprire i costi dei servizi e degli interventi locali, calcolati sulla base di *standards* quantitativi e qualitativi che le leggi debbono stabilire al fine di assicurare minimi di uniformità di trattamento fra i cittadini. Tali trasferimenti debbono essere effettuati in forma globale, senza vincoli di destinazione a specifici interventi o a singoli servizi, evitando la suddivisione della finanza locale in compartimenti stagni e la conseguente riduzione delle amministrazioni locali a terminali esecutivi di decisioni di spesa statale (la fissazione per legge di principi e *standards*, e la conseguente responsabilizzazione degli amministratori valgono d'altra parte a garantire l'accennata uniformità di trattamento).

A tale scopo, è prevista la costituzione di tre fondi, rispettivamente da ripartire tra le Regioni, i Comprensori e i Comuni, le cui dimensioni sono determinate per legge, sulla base di una analisi dei costi dei servizi e degli interventi statali, mediante la determinazione di una quota percentuale delle entrate tributarie e da indebitamento dello Stato; riferendo la percentuale anche alle entrate da « indicazione perversa », quali quelle determinate dalla legge n. 356 del 1976, in presenza dell'esigenza di espandere o diminuire il *deficit* del settore pubblico allargato per finalità di politica economica o monetaria. La disponibilità di risorse da parte degli enti locali seguirà in tal modo la stessa dinamica che verrà seguita dalla disponibilità di risorse da parte degli altri centri di spesa del settore pubblico, adeguando le risorse alla dinamica dei costi, corretta dagli effetti delle scelte di politica economica (espansiva o deflattiva) adottate dalle autorità centrali: gli effetti di tali scelte saranno, così, ripartiti in modo equo, tra tutte le amministrazioni pubbliche.

La quota percentuale predetta dovrà essere verificata ed aggiornata ogni anno, in sede di impostazione del bilancio di previsione, sulla base delle variazioni intervenute nella definizione dei compiti e delle funzioni locali, nella determinazione degli *standards* dei servizi, e nel conseguente ammontare dei costi e dei fabbisogni, e tenendo conto dei pareri delle associazioni rappresentative degli enti locali.

La ripartizione tra gli enti locali dell'ammontare del fondo sarà effettuata sulla base di parametri obiettivi, in relazione, anche qui, al costo dei servizi e degli interventi, ma tenendo conto dell'incidenza su questi costi delle diverse situazioni geografiche, economiche, sociali e dimensionali degli enti locali.

Poiché queste analisi dei costi e dei fabbisogni richiederanno qualche tempo, la nostra proposta prevede anche soluzioni transitorie, tanto per quel che concerne la determinazione dell'ammontare dei tre fondi, quanto per quel che concerne i

meccanismi di ripartizione tra i singoli enti locali. La nostra proposta si fa poi carico dell'esigenza di prevedere una lunga traiettoria di rientro, al fine di tener conto dell'attuale assai disuguale livello delle spese locali e delle stesse dotazioni in infrastrutture e servizi (dunque anche della diversa capacità di spesa degli enti locali). Per dieci anni, di conseguenza, la spesa storica rappresenterà uno dei parametri di calcolo ai fini della ripartizione dei fondi comuni, con incidenza percentuale dapprima prevalente (90 per cento) e poi man mano declinante. I comuni che spendono di più dovranno dunque, nell'arco di dieci anni, ridimensionare le proprie spese (in termini relativi, ovviamente) adottando più rigorosi criteri di gestione; i comuni che spendono di meno potranno gradualmente mettersi in grado di offrire servizi più adeguati ed efficienti. Si eviteranno così effetti traumatici sulle attività locali, quali deriverebbero da una immediata applicazione dei nuovi criteri di ripartizione delle risorse secondo parametri oggettivi.

Il concetto della unitarietà della finanza pubblica, non deve ledere l'autonomia degli enti locali che deve essere in ogni caso salvaguardata secondo la normativa ed i contenuti costituzionali.

D'altra parte, la esperienza di questi anni dimostra chiaramente come l'accenramento del potere impositivo abbia manifestato, nella pratica, di non rispondere neppure a quelle esigenze di modernità, efficienza e di economia che avevano ispirato la riforma fiscale. Anche la collaborazione degli enti locali, prevista dalla legge vigente, si è dimostrata del tutto insufficiente.

Con la presente proposta di legge si intende dare perciò reali poteri di iniziativa ai comuni in merito di accertamento e di contributo alla definizione degli imponibili.

Tanto più ciò è necessario dal momento in cui con la istituzione della Regione e l'esplicarsi della sua attività, un nuovo fervore di idee e di indirizzi ha coinvolto tutte le strutture dello Stato, con l'obbiettivo di renderle sempre più

democratiche, mediante la creazione degli strumenti necessari per una effettiva partecipazione popolare alla vita amministrativa e politica, quale si manifesta in tutte le sedi ed i centri organizzativi in cui una società pluralistica come la nostra si articola.

Purtroppo non si può dire che da tale fervore innovativo si sia riusciti finora a raggiungere un risultato veramente fecondo, consistente nello sviluppo di una concezione statale fondata sulle autonomie decentrate, contrapposta a quella di uno Stato accentratore e burocratico quale abbiamo ereditato.

L'espropriazione di poteri e funzioni di un livello rispetto all'altro (Stato-Regioni; regioni-enti locali) è una tentazione verificata e tuttora presente che è necessario stroncare per le gravi conseguenze che ne possono derivare; così come è necessario stabilire funzioni e competenze precise, tenendo presente la Costituzione, le dimensioni territoriali, la realtà operativa che è emersa in questa fase storica, l'esigenza di una compatibilità con il sistema.

Detto questo, non si possono attribuire o fare esercitare ancora, di fatto, agli enti locali, funzioni senza adeguati mezzi finanziari e negando così una sostanziale autonomia: ciò porterebbe ad una pericolosa non credibilità del sistema, provocando frustrazioni singole e collettive, e mettendo in crisi le stesse istituzioni democratiche.

Con questa proposta di legge si tende a ridare una certa autonomia all'ente locale anche in riferimento alle entrate tributarie; autonomia che abbandona il criterio della contrapposizione, ma cerca di intensificare e meglio regolamentare i rapporti dell'ente locale col principale ente impositore, lo Stato, e cerca altresì di meglio definire i modi di collaborazione onde superare le gravi difficoltà nelle quali lo Stato stesso è venuto a trovarsi con il conseguente dilagare delle evasioni sia nel settore delle imposte dirette che in quello delle imposte indirette.

D'altra parte, dal momento che al vecchio concetto di Stato burocratico e accentratore, si viene a sostituire il concetto di

Stato democratico e decentrato, è evidente che il comune, la provincia, gli altri enti locali minori, oltre che le regioni, devono essere considerati parte integrante dello Stato.

La presente proposta di legge contempla appunto modificazioni al sistema tributario secondo il principio costituzionale delle autonomie degli enti locali, pur non discostandosi dalla finalità che si è prefissa la legge di riforma tributaria che è quella di un concetto unitario della finanza pubblica.

La proposta di legge si pone, in questo spirito, il problema della istituzione di tributi propri dei comuni e dei comprensori e quello di una più reale loro partecipazione all'accertamento ed al gettito tributario.

Attraverso un decreto delegato, si istituisce una imposta locale sulle proprietà immobiliari, si riforma l'imposta sull'incremento dei valori immobiliari, si attribuisce ai comuni e alle province — mediante la modifica della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto — la metà del gettito dell'IVA proveniente dalla fase al dettaglio, si delinea una partecipazione reale ed effettiva dei comuni all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei redditi delle persone fisiche e giuridiche.

Coerentemente alla posizione da tempo assunta in materia dai sindacalisti riteniamo che l'istituzione di una imposta locale sulle proprietà immobiliari dovrebbe divenire la principale fonte di finanziamento autonomo per i comuni. Tale imposta dovrebbe avere carattere reale e proporzionale e dovrebbe essere gestita totalmente dall'ente territoriale cui andrà il gettito, salvo una quota del 25 per cento che, come già si è detto, sarà devoluta al fondo nazionale per il consolidamento dei bilanci dei comuni sopra citato.

È questa una imposta che pur con diverse modalità e criteri, è applicata negli Stati Uniti (*property tax*) e in Gran Bretagna (*local rates*) con buoni risultati sia sotto l'aspetto di una equa tassazione sia

sotto quello della entità del gettito consentito.

Pur dotata di un'aliquota bassa (dallo 0,50 all'1 per cento) essa fornirebbe agli enti locali, infatti, un'ampia quota del proprio fabbisogno e nello stesso tempo avrebbe una giustificazione teorica e costituzionale ineccepibile in termini di capacità contributiva, ricollegandosi al particolare beneficio che gli immobili ricavano dalla finanza pubblica per effetto delle spese sostenute dagli enti locali per i servizi pubblici da essi erogati.

Si danno altresì le direttrici per una modifica della disciplina dell'IVA con l'attribuzione ai comuni della metà del gettito realizzato nella fase al dettaglio.

L'attribuzione ai comuni e alle province della metà del gettito IVA riscossa al dettaglio intende anche utilizzare l'ente locale all'accertamento e al controllo del tributo che in questa fase sfugge, come è dimostrato dalla larghissima evasione, allo strumento fiscale centralizzato. In tal senso la cointeressenza del comune e la devoluzione ad esso del 50 per cento delle entrate, rappresenta anche un prezioso incentivo per organizzare un efficiente servizio fiscale.

Particolarmente innovativa è la proposta, sempre ai fini di evitare evasioni, della obbligatoria adozione, da parte dei commercianti al minuto con un volume di affari superiore ai 30 milioni, di registratori di cassa automatici con contatori incorporati che consentano il controllo delle vendite effettuate, prevedendo fra l'altro, la possibilità di utilizzo dei registratori esistenti.

L'esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi e del registro di cassa, l'applicazione forfettaria per i commercianti con giro di affari inferiore ai 30 milioni, che la proposta di legge indica, hanno anch'essi lo scopo di combattere l'evasione favorendo però il commercio più modesto e non sottoponendolo a meccanismi complessi di accertamento.

Ci sembra opportuno, onorevoli colleghi, per la sua rilevanza, evidenziare ora il problema relativo alla partecipazione

dell'ente locale all'accertamento delle imposte dirette. Innanzi tutto ci preme affermare che deve rimanere fermo il principio dell'accertamento induttivo e stabilire quindi in questo quadro il nuovo ruolo di partecipazione reale dell'ente locale al processo accertativo.

Si è già detto come nella unitarietà del rapporto tributario, sia comunque necessario ampliare la collaborazione tra gli enti locali e gli uffici finanziari, soprattutto ai fini di rimediare all'attuale stato di difficoltà in cui si trovano gli uffici stessi che non riescono in alcuni casi ad avere le informazioni che invece sono più accessibili particolarmente ai comuni, enti più a contatto con i cittadini contribuenti.

Si pensi in particolare al settore immobiliare nel quale a fronte del catasto che faticosamente cerca di tener dietro, spesso non riuscendovi, ai trasferimenti degli immobili e alle nuove costruzioni, i comuni tramite i propri uffici tecnici e l'anagrafe, sono in grado di individuare più facilmente la relazione tra i cittadini e la proprietà.

Appare quindi opportuno ampliare le possibilità per gli enti locali di contribuire in modo democratico all'accertamento — con una autonoma scelta — senza rendere questa collaborazione obbligatoria e obbligatoriamente estesa in tutti i casi, nel senso cioè che al comune dovrebbe essere lasciata la più ampia libertà di collaborare con il fisco e di limitare l'accertamento, senza escludere la portata, ad un numero ridotto di casi di particolare interesse, specie riguardo ai contribuenti non a reddito fisso, il che non esclude, per altro, la possibilità per il comune stesso di esaminare gli accertamenti di percettori di qualsiasi reddito, anche di lavoro subordinato.

Il meccanismo che si introduce con la presente proposta di legge tende a questo. Sostanzialmente modificata è anche la disciplina della partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, in modo da dare a tale partecipazione strumenti efficaci, e da attribuire al Comune il gettito derivante dai maggiori accertamenti dovuti agli elementi obiettivi indicati dal comune stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E FINANZIAMENTO

CAPO I.

LA FINANZA LOCALE.

ART. 1.

(Le entrate degli enti locali).

Le entrate tributarie dei Comuni sono costituiti dal gettito dei tributi propri e dalle quote dei tributi erariali che alimentano il fondo di cui al successivo articolo 71.

Le entrate extratributarie sono costituite da contributi dello Stato e della regione, da entrate patrimoniali e da altri cespiti derivanti da successioni e donazioni.

ART. 2.

(I tributi propri).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, norme aventi valor di legge per adeguare il sistema tributario al principio costituzionale della autonomia degli enti locali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla presente legge, provvedendo:

1) alla istituzione dell'imposta locale sulle proprietà immobiliari e alla contemporanea esclusione dall'ILOR dei redditi relativi ai cespiti assoggettati all'imposta locale sui redditi;

2) alla soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e alla sua sostituzione con:

a) la tassazione, in sede di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, degli incrementi di valore reali comunque realizzati;

b) la tassazione separata degli stessi incrementi, in sede di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la metà delle aliquote applicate sugli scaglioni del tributo sul reddito e comunque con una aliquota massima non superiore al 5 per cento. Può altresì prevedersi la riduzione delle aliquote dell'imposta di registro gravante sui trasferimenti che danno luogo agli incrementi di valore sopra indicati;

3) alla modifica della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nella fase al dettaglio al fine della attribuzione del 50 per cento del gettito del tributo agli enti locali e per garantire una loro più effettiva partecipazione all'accertamento dell'imposta.

ART. 3.

(L'imposta locale sulle proprietà immobiliari).

La disciplina dell'imposta sulle proprietà immobiliari, di cui al punto 1) del precedente articolo, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere reale e proporzionale dell'imposta;

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche ovunque residenti, al valore delle aree fabbricabili e degli immobili in uso di civile abitazione situati nel territorio dello Stato, posseduti a titolo di proprietà o di altri diritti reali;

3) obbligo di presentare, entro il 20 febbraio di ogni anno, all'Ufficio comunale nel cui territorio è situato l'immobile, una apposita dichiarazione per ogni cespite, indicante le caratteristiche dell'immobile ed il numero della partita catastale e, in mancanza di accatastamento, gli estre-

mi della ricevuta dell'ufficio catastale comprovante la richiesta di accatastamento relativa ad ogni singolo cespite;

4) determinazione del valore tassabile sulla base del valore di mercato del cespite indicato dal contribuente nella dichiarazione:

a) per gli immobili accatastati, il valore dichiarato non può essere inferiore al maggiore dei valori determinati o avendo riguardo al reddito medio ordinario risultante dal catasto moltiplicato per coefficienti stabiliti con frequenza biennale dal Ministro delle finanze oppure al valore definito, e - in mancanza di esso - dichiarato, ai fini della applicazione dell'imposta di registro, di successione o dell'IVA a trasferimenti, avvenuti entro il quinquennio precedente, aventi per oggetto lo stesso immobile;

b) per gli immobili non accatastati, il valore è determinato comparativamente avendo riguardo al valore di mercato di unità immobiliari con caratteristiche similari, nonché al reddito netto di cui tali immobili sono suscettibili, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione, applicato nel periodo di tassazione, per gli investimenti immobiliari nella località in cui si trovano gli immobili stessi. In ogni caso il valore dichiarato non può essere inferiore al valore definito o - in mancanza di esso - a quello dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, di successione o dell'IVA a trasferimenti, avvenuti entro il quinquennio precedente, aventi per oggetto lo stesso immobile;

c) per le abitazioni date in affitto l'imposta è ridotta fino a due terzi;

5) obbligo di corresponsione al Comune dell'imposta nello stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione;

6) obbligo a carico del notaio di indicare, nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata stipulati ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile, gli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta relativa all'immobile trasferito;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7) determinazione da parte dei comuni, anche in relazione alle caratteristiche dell'immobile, all'aliquota entro i limiti dello 0,50-1 per cento;

8) attribuzione ai comuni del potere di accertamento del valore venale;

9) possibilità accordata ai soggetti passivi dell'imposta sulle proprietà immobiliari di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche una quota fissa non superiore a lire 100.000;

10) previsione di sanzioni anche a carico del notaio, per l'omessa indicazione e comunicazione degli elementi di cui al n. 6 a lui imputabili;

11) esenzione dall'imposta dell'immobile abitato dal proprietario nel comune di residenza, quando il valore è inferiore a 15 milioni e riduzione a metà della aliquota per quelli aventi un valore tra 15 e 30 milioni; esenzioni dall'imposta degli immobili di proprietà dello Stato, dei comuni, delle associazioni intercomunali, dei comprensori, delle regioni e degli IACP, dei fondi rustici e delle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché degli immobili strumentali destinati ad esercizio di attività agricola industriale ed artigianale.

ART. 4.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA).

La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà riveduta in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) attribuzione diretta della metà del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nella fase al dettaglio, ai Comuni e al Comprensorio sul territorio dei quali si svolge l'attività commerciale;

2) presentazione, da parte dei commercianti al minuto, all'Ufficio IVA competente della dichiarazione annuale in duplice copia, prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; copia della dichiarazione è rimessa dall'ufficio IVA ai Co-

muni di domicilio fiscale del contribuente, entro il 30 giugno di ogni anno;

3) obbligo di adozione da parte dei commercianti al minuto di registratori di cassa automatici, con contatore incorporato, che consentano il controllo delle vendite effettuate; il Ministro delle finanze stabilirà con proprio decreto modalità e criteri per l'adozione dei registratori, anche al fine dell'utilizzo di quelli esistenti;

4) partecipazione del Comune di domicilio fiscale del contribuente, all'accertamento dell'IVA, mediante segnalazione all'anagrafe tributaria e all'ufficio IVA competente, di dati, fatti ed elementi atti a porre in grado l'ufficio di rettificare la dichiarazione annuale o di procedere all'accertamento induttivo. In particolare i Comuni potranno controllare la regolare tenuta da parte dei commercianti al minuto, del registratore di cassa di cui al punto 3), delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'IVA e verificare la corrispondenza della situazione magazzino alle risultanze delle suddette scritture contabili;

5) esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi (e del registratore di cassa) dei commercianti al minuto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore ai 30 milioni di lire e applicazione dell'imposta in misura forfettaria sull'ammontare degli acquisti dichiarato annualmente, aumentato di una percentuale di ricarico, variabile per settori merceologici che dovrà essere stabilita dal Ministro delle finanze, sentito il parere delle associazioni di categoria, dei Comprensori e dei Comuni.

ART. 5.

(Partecipazione dei Comuni all'accertamento).

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« *Partecipazione dei Comuni all'accertamento.* — I Comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;

2) entro il 1° marzo dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettificata o d'ufficio relative a persone fisiche, fatta eccezione per gli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta d'accertamento ai sensi del comma precedente può proporre l'aumento degli imponibili indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il Comune si avvale dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il Consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al n. 2 del comma precedente. La deliberazione della Giunta comunale è immediatamente esecutiva.

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del Comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

L'ufficio delle imposte entro i successivi novanta giorni, per le proposte non variate dal Comune nonché per quelle variate in aumento e integralmente accolte dall'ufficio medesimo provvede alla notificazione degli accertamenti; per le proposte variate e non accolte integralmente replica motivatamente rimettendo al Comune l'avviso di accertamento da notificare al contribuente. In quest'ultimo caso il

Comune, entro i sessanta giorni ulteriormente successivi, procede alla notificazione dell'avviso di accertamento ovvero alternativamente propone ricorso in sede contenziosa da notificare al contribuente assieme all'avviso di accertamento e dandone notizia allo stesso ufficio delle imposte.

Il maggiore accertamento determinato in sede contenziosa rispetto all'accertamento definito dall'ufficio delle imposte è liquidato a favore del Comune opponente ».

È abolita la Commissione mista erariale e comunale di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed il predetto articolo è abrogato.

ART. 6.

(Fondi comuni e criteri di ripartizione).

Per il finanziamento delle loro funzioni normali, le Regioni, i comprensori e i Comuni partecipano a quote percentuali delle entrate tributarie e da indebitamento dello Stato, determinate ai sensi dell'articolo successivo con distinto riferimento a ciascuno dei tre enti e con conseguente stanziamento su tre distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di altrettanti fondi comuni intestati rispettivamente alle Regioni, ai comprensori e ai Comuni.

Dal computo delle entrate tributarie ai fini del calcolo percentuale di cui al precedente comma, debbono restare esclusi i proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali, dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni radio-TV.

Le Regioni partecipano alla impostazione del bilancio dello Stato, per le parti di previsione e di determinazione che coinvolgono il finanziamento delle funzioni normali, delle funzioni delegate, e dello sviluppo regionale, comprensoriale e comunale, per il tramite della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le osservazioni e le proposte in quella sede formulate dalle Regioni debbono essere portate

all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed allegate al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato da presentare al Parlamento.

Per la ripartizione di ciascun fondo comune rispettivamente tra le Regioni a statuto ordinario, tra i comprensori e tra i Comuni provvede il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, in applicazione di parametri e criteri obiettivi, determinati dalla legge sulla base di analisi dei costi dei servizi e degli interventi locali, anche in relazione alle diverse dimensioni demografiche, e alle diverse situazioni geografiche, economiche, e sociali degli enti locali. Fino alla entrata in vigore della legge predetta, si provvede con osservanza dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 8, comma quinto e seguenti, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono abrogati gli altri commi del medesimo articolo 8.

ART. 7.

(Determinazione dei fondi comuni).

La determinazione delle quote di partecipazione percentuale alle entrate tributarie e da indebitamento dello Stato da destinare al finanziamento delle funzioni normali delle Regioni, dei comprensori e dei Comuni ai sensi del primo comma dell'articolo precedente è stabilita con legge della Repubblica, da adottarsi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base di una generale ricognizione delle funzioni trasferite ai vari livelli di autonomia con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in attuazione della presente legge, nonché dei relativi costi e fabbisogni di finanziamento. Il Governo presenterà il relativo disegno di legge, corredato di analitiche rilevazioni e dei computi da elaborare sui più recenti dati consuntivi, entro i sei mesi precedenti la scadenza indicata, sentiti i pareri della Commissione

interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché delle associazioni rappresentative dei Comuni e dei comprensori.

Le quote, determinate ai sensi del comma precedente, sono confermate o variate annualmente, in sede di impostazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione alle modifiche intervenute nella definizione dei compiti e delle funzioni locali, nella determinazione degli *standards* dei servizi e dell'ammontare dei relativi costi e fabbisogni. Il Governo acquisisce preliminarmente, al riguardo, i pareri delle associazioni rappresentative degli enti locali e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ne dà comunicazione al Parlamento.

In sede di prima attuazione, e fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, la quota percentuale di partecipazione alle entrate erariali destinata ad alimentare i tre fondi comuni di cui al precedente articolo è stabilita rispettivamente:

a) per le Regioni a statuto ordinario in misura non inferiore a quanto necessario per trasferire loro risorse corrispondenti a quelle stanziato sul fondo comune nel precedente esercizio finanziario, con applicazione delle integrazioni contemplate dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976 n. 356, diminuite di quanto nello stesso esercizio finanziario stanziato sui bilanci delle Regioni medesime per il finanziamento di funzioni trasferite ai comprensori e ai Comuni;

b) per i comprensori, in misura non inferiore alla somma delle entrate a qualsiasi titolo acquisite dalle province nel precedente esercizio finanziario, maggiorata di quanto nello stesso esercizio stanziato sui bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri enti pubblici per il finanziamento di funzioni trasferite ai comprensori e diminuita di quanto nello stesso precedente esercizio stanziato sui bilanci delle province per il finanziamento di funzioni trasferite ai Comuni o alle Regioni;

c) per i Comuni, in misura non inferiore a quanto necessario per trasferire loro risorse corrispondenti all'ammontare complessivo delle somme loro assegnate dal bilancio dello Stato per il precedente esercizio finanziario, maggiorato di quanto nello stesso esercizio stanziato sui bilanci dello Stato, delle Regioni, delle province e di altri enti pubblici per il finanziamento di funzioni trasferite ai Comuni e diminuito delle spese sostenute dai comuni ai sensi dell'articolo 161.

Nella determinazione percentuale della prima partecipazione dei comprensori alle entrate erariali di cui al comma precedente dovrà essere computata una quota aggiuntiva per spese di impianto e di organizzazione pari a un quinto del fondo comune comprensoriale.

Nella determinazione percentuale della prima partecipazione dei comprensori e dei Comuni alle entrate erariali di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere computata una maggiorazione corrispondente a quanto necessario per assicurare ai comprensori e ai Comuni un incremento dei rispettivi fondi pari percentualmente a quello assicurato al fondo comune regionale dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

ART. 8.

(Ripartizione del fondo tra i Comuni).

I criteri e i parametri di riparto tra i Comuni di cui all'articolo 71, saranno inizialmente applicati al 10 per cento del fondo ivi previsto, mentre per il restante 90 per cento il riparto sarà effettuato in proporzione alla spesa sostenuta da ciascun Comune per l'anno 1978 quale risulta dal suo bilancio consuntivo di modo che, su tale quota del fondo, a ciascun Comune competa la stessa percentuale rispetto alla propria spesa per il 1978.

Per ciascun anno successivo la quota del fondo ripartita con i criteri e i parametri dell'articolo 71 aumenterà di dieci punti percentuali e corrispondentemente diminuirà la quota del fondo ripartita

secondo i criteri di proporzionalità alla spesa pregressa indicati al comma precedente.

ART. 9.

(Finanziamento dei programmi di sviluppo).

Per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle Regioni, dei comprensori e dei Comuni è riservato il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Su tale fondo sono recati annualmente stanziamenti commisurati per una parte a un quinto dei tre fondi comuni di cui all'articolo 71 e per un'altra parte a una quota percentuale delle spese in conto capitale (o di investimento) stanziato sul bilancio dello Stato, quota da determinare annualmente in sede di impostazione del bilancio dello Stato.

Fermi restando criteri e procedimenti di riparto fra le Regioni quali stabiliti dall'articolo 9, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del fondo di sviluppo assegnata a ciascuna Regione è da ognuna ripartita tra i Comprensori in essa ricompresi riservando a sé medesima quanto da assegnare al finanziamento dello sviluppo nell'ambito delle funzioni di propria diretta competenza. Il riparto avverrà sulla base dei criteri e in funzione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo e dei programmi comprensoriali su quello correlati, sentiti i pareri di ciascun Comprensorio e tutti assieme confrontandoli in apposita conferenza con i rappresentanti comprensoriali. I criteri del riparto tra i Comprensori non possono tradursi in vincoli di bilancio e di destinazione, settoriale o territoriale, della spesa.

Ciascun Comprensorio ripartisce la quota del fondo di sviluppo assegnatagli dalla Regione fra i Comuni in esso ricompresi, riservando a se medesimo quanto da imputare al finanziamento dello sviluppo nell'ambito delle funzioni di propria diretta competenza. Il riparto avverrà sulla base dei criteri e in funzione degli

obiettivi del programma comprensoriale di sviluppo, nonché dei programmi settoriali di investimento e dei programmi finanziari pluriennali dei Comuni considerata anche la fattibilità e i prevedibili tempi di attuazione di tali programmi.

Ai fini di tale riparto il Comprensorio raccoglie documentate richieste, proposte e pareri di ciascun Comune e tutti assieme confronterà in apposita conferenza con i rappresentanti comunali. Il Comprensorio può vincolare le somme assegnate ai Comuni per settori d'intervento, programmi o progetti. La legge regionale stabilisce modi, sedi e procedimenti di appello dei Comuni avverso al riparto determinato dal Comprensorio ed ai vincoli di destinazione della spesa da esso apposti.

ART. 10.

(Divieto di contrarre mutui).

Gli enti locali possono contrarre mutui solo per spese d'investimento o per operazioni finanziarie non destinate al ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende che esplicano servizi di competenza comunale o comprensoriale.

L'ammontare delle somme destinate al pagamento degli ammortamenti e degli interessi non può superare il 20 per cento delle entrate annue complessive derivanti dai tributi propri, dai trasferimenti di cui al precedente articolo 71 e dalle entrate patrimoniali.

CAPO II.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE.

ART. 11.

(Bilancio e contabilità).

Il bilancio e la contabilità dei Comuni e dei Comprensori sono disciplinati secondo i principi fondamentali e le norme di coordinamento dettati dalla legge 19 mag-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gio 1976, n. 335, con riferimento ai bilanci e alla contabilità delle Regioni. La legge regionale provvede a svolgere e a estendere tali norme e principi ai Comprensori e ai Comuni, assumendo il programma comprensoriale di sviluppo come riferimento per l'impostazione del bilancio pluriennale del comprensorio e i programmi d'investimento e di interventi predisposti dal Comune come riferimento per l'impostazione del bilancio pluriennale del Comune.

In mancanza della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 12.

(Finalità e metodi del bilancio).

I bilanci dei Comuni e dei Comprensori determinano per il periodo di riferimento i movimenti finanziari attraverso cui l'amministrazione locale realizza gli obiettivi della programmazione, mediante una gestione unitaria ed efficiente delle risorse.

Nel formulare e nel dare esecuzione ai bilanci i Comuni e i Comprensori devono tendere in particolare a:

1) realizzare l'unificazione della gestione finanziaria con la programmazione e l'azione amministrativa;

2) correlare i movimenti finanziari agli obiettivi che s'intendono perseguire, mediante individuazione qualitativa e quantitativa degli obiettivi stessi;

3) utilizzare, ai fini della formazione dei programmi e dei bilanci e dell'attuazione degli stessi, aggiornate tecniche di analisi economica, nonché sviluppare i controlli di gestione.

ART. 13.

(Bilancio pluriennale).

I Comuni e i Comprensori adottano, in correlazione al programma di sviluppo socio-economico e agli altri strumenti di

programmazione generale, un bilancio pluriennale, avente la stessa durata di questi.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare nel quinquennio considerato, ai fini della realizzazione del programma.

Ogni anno, insieme alla approvazione del bilancio annuale, il bilancio pluriennale è sottoposto ad aggiornamento, con riguardo al programma pluriennale.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro di riferimento per l'adozione dei bilanci annuali e delle deliberazioni che comportano spese destinate a vincolare il bilancio per più anni.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

ART. 14.

(Bilancio annuale di previsione).

I Comuni e i Comprensori adottano ogni anno entro il 30 novembre il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

L'anno finanziario dell'amministrazione locale coincide con l'anno solare. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio in corso;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossione

e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

È vietata qualunque gestione di fondi, pertinenti a qualsiasi titolo ai Comuni e ai Comprensori, al di fuori del rispettivo bilancio.

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esso connesse. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

ART. 15.

(Quantificazione delle entrate e delle spese).

Le entrate derivanti da tributi propri sono indicate in bilancio nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni, formulabili sulla base di analitiche motivazioni, circa l'andamento futuro di tale gettito.

Le entrate derivanti da trasferimenti di fondi sono indicate tenendo conto delle previsioni assunte dagli organi statali e regionali competenti o, in mancanza, in un ammontare non superiore a quello determinabile in base alla somma attribuita all'ente nell'esercizio in corso.

Le entrate dipendenti da corrispettivi di servizi sono indicate sulla base degli elementi previsti dal primo comma, tenuto conto delle eventuali variazioni già decise in ordine alla determinazione delle tariffe.

Le spese sono iscritte in bilancio, agli effetti della competenza, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che si prevede daranno luogo, nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 86 e, agli effetti della cassa, nella misura necessaria per i pagamenti ai quali si prevede di dover far fronte nell'esercizio medesimo.

ART. 16.

*(Classificazione delle entrate
e delle spese).*

Le entrate sono ripartite nei bilanci in cinque titoli, corrispondenti alle seguenti classi: trasferimenti di fondi statali e regionali anche sotto forma di partecipazione a tributi erariali; tributi propri; corrispettivi di servizi e da proventi di beni demaniali e patrimoniali; alienazioni di beni patrimoniali; mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie. Nell'ambito di ciascun titolo, sono ripartite in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo l'oggetto.

Le spese sono ripartite secondo categorie di programmi e progetti, in armonia con le previsioni della programmazione, e sono correlate agli obiettivi da raggiungere. Le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione dell'ente sono ripartite per aree di attività.

Nel bilancio annuale le spese, nell'ambito di ciascuna categoria o progetto o area di attività, sono ripartite in capitoli comprendenti un solo oggetto o più oggetti tra loro collegati.

Le entrate e le spese inerenti ai servizi organizzati in unità di gestione figurano, secondo le categorie di programma a cui rispettivamente appartengono, nel bilancio del Comune e del Comprensorio.

Per ogni unità di gestione, uno specifico prospetto rappresenta, in allegato al bilancio, le entrate e le spese ad essa inerenti.

La Regione indicherà i criteri per l'unificazione delle denominazioni, e per la loro codificazione, dei capitoli concernenti spese della medesima natura dei bilanci della Regione stessa e degli enti locali.

Ai fini del coordinamento tra i dati dei bilanci locali e quelli della contabilità nazionale, in apposito allegato al bilancio le spese sono riclassificate secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per lo stesso esercizio.

ART. 17.

(Fondi di riserva).

Nel bilancio annuale sono inseriti, tra le previsioni di competenza, due fondi di riserva, al fine di consentire prelievi di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti o in nuovi capitoli, per far fronte rispettivamente a spese dovute e a spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilità ed improrogabilità. Il fondo di riserva per le spese impreviste non può superare il 2 per cento dell'ammontare totale delle spese.

È altresì istituito fra le previsioni di cassa un fondo di riserva globale non superiore al 15 per cento dell'ammontare delle spese.

ART. 18.

(Spese attinenti alle funzioni delegate).

Le spese attinenti alle funzioni delegate sono stanziare in bilancio nelle rispettive categorie di programma unitamente alle altre inerenti alle funzioni del Comune o del Comprensorio in modo da realizzare gli obiettivi determinati dagli indirizzi regionali e dalla programmazione.

Un apposito allegato rappresenta le spese inerenti alle funzioni delegate e fornisce, mediante apposite note, la dimostrazione degli obiettivi di cui al precedente comma.

ART. 19.

(Gestione provvisoria del bilancio).

Ove il bilancio annuale non venga deliberato entro il termine indicato dall'articolo 79, il Consiglio può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo limitato e comunque non superiore a quattro mesi, entro il limite massimo di un dodicesimo per ciascun mese, cumulativamente considerati, assumendo eventualmente come base le previsioni del nuovo bilancio, predisposto dalla Giunta.

L'esercizio provvisorio si intende autorizzato di diritto ove il bilancio sia stato deliberato entro il termine indicato dall'articolo 79, ma sia ancora pendente il procedimento di controllo. In tal caso il limite massimo è di due dodicesimi della spesa prevista per ciascun capitolo del bilancio deliberato, salve le maggiori spese dovute nel periodo richiesto per ragioni di imprescindibilità e improrogabilità.

Ove il bilancio sia rinviato per il riesame, l'esercizio provvisorio si intende autorizzato sino a quando non venga deliberato un nuovo bilancio, entro il limite massimo di due dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio relativo all'esercizio precedente, salve sempre le maggiori spese previste dall'ultima parte del comma precedente.

ART. 20.

(Variazioni e assestamento del bilancio).

Ogni variazione del bilancio, salvo quelle derivanti dall'utilizzazione dei fondi di riserva o da storni da capitolo a capitolo, deve essere disposta, approvata dal Consiglio comunale o comprensoriale.

Entro il 30 giugno di ogni anno è deliberato dal Consiglio comunale o comprensoriale l'assestamento del bilancio stesso, col quale si provvede in particolare all'aggiornamento degli elementi previsti dall'articolo 79 e ad ogni variazione che si sia resa necessaria.

ART. 21.

(Gestione delle entrate e delle spese).

Il Comune e il Comprensorio possono assumere obbligazioni a carattere pluriennale per l'esecuzione di opere od interventi che si protragga per più esercizi o quando ciò sia necessario per assicurare la continuità dei servizi.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, ad atto amministrativo, a contratto o ad altro titolo, a

creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio o, nel caso previsto nel comma precedente, limitatamente alla quota che venga a scadenza entro tale termine.

Costituiscono rispettivamente residui attivi e residui passivi le entrate accertate ma non riscosse e versate e le spese impegnate ma non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui sono iscritti a bilancio fino a che il relativo titolo non sia prescritto.

I pagamenti sono effettuati, nei limiti degli stanziamenti di cassa, sulla base del correlativo impegno e purché l'atto a cui l'impegno accede sia divenuto esecutivo a termini di legge. Con regolamento del Comune e del Comprensorio sono determinati i casi in cui è consentita la coincidenza nello stesso funzionario delle funzioni di ordinatore della spesa e di contabile, ed i termini entro i quali devono essere versate le somme riscosse.

Con il medesimo regolamento sono determinate le modalità di organizzazione del servizio di tesoreria.

Di tutte le operazioni attinenti alla gestione delle entrate e delle spese è effettuata la analitica registrazione. Nell'effettuare la registrazione degli atti di impegno e pagamento, è verificata la regolarità dell'imputazione al bilancio e la disponibilità del relativo capitolo nonché, nel caso dei pagamenti, la sussistenza dello stanziamento di cassa.

ART. 22.

(Analisi di gestione).

Nell'ambito della organizzazione interna dei Comuni e del Comprensorio è assicurata l'effettuazione di adeguate analisi di gestione degli interventi e dei servizi, in corso di esecuzione o ad esecuzione ultimata, al fine di riscontrare, oltreché la regolarità dell'attività, la realizzazione degli obbiettivi, la tempestività della stessa e l'efficienza economica della gestione.

Sono sottoposti in particolare ad analisi di gestione:

a) gli interventi previsti negli atti di programmazione e nei bilanci in forma di specifici progetti;

b) i servizi svolti direttamente o tramite unità di gestione o affidati a terzi, anche in forma di campione.

ART. 23.

(Rendiconto generale).

I Comuni e i Comprensori deliberano ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno seguente il rendiconto generale dell'anno finanziario precedente a quello in corso.

Il rendiconto generale contiene l'analitica indicazione, anche mediante allegati rapporti illustrativi, dei risultati economico-sociali, finanziari e patrimoniali della gestione e le relative giustificazioni, in relazione in particolare alle previsioni dei programmi, del bilancio quinquennale e del bilancio annuale. Un apposito prospetto rappresenta i risultati della gestione delle spese attinenti alle funzioni delegate e subdelegate e dà le relative giustificazioni, anche in relazione agli indirizzi impartiti dalla Regione e agli obiettivi richiesti dalla programmazione regionale.

La legge regionale detta norme per la redazione del rendiconto.

ART. 24.

(Norme per le Associazioni e per le altre forme collaborative).

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle Associazioni intercomunali. I piani, i programmi e i bilanci dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea dell'Associazione, sentiti i Comuni associati sia nella fase di determinazione degli indirizzi, che in quella di formulazione del progetto. Il rendiconto quindi sottoposto all'esame dei singoli Comuni associati, unitamente al rendicon-

to generale degli stessi. I risultati delle analisi di gestione sull'attività dell'Associazione sono trasmessi a tutti gli enti associati, i quali possono richiedere ulteriori verifiche.

In caso di costituzione di una gestione comune l'organo comune predispone ogni anno, in rapporto alle somme messe a disposizione dai singoli enti col proprio bilancio, nonché in rapporto alle altre eventuali entrate, un piano finanziario nel quale sono previste le spese relative all'esercizio nel rispetto dei programmi, piani e indirizzi fissati dagli enti. Per la formazione dei piani eventualmente di competenza dell'organo comune si osservano le norme del presente titolo.

In caso di costituzione di una unità di gestione comune, lo specifico prospetto di cui al quinto comma dell'articolo 81 non viene formato; ai Consigli comunali o comprensoriali interessati deve invece essere trasmesso, entro 10 giorni dall'approvazione, il piano finanziario di cui al precedente comma.

ART. 25.

(Beni).

I beni facenti parte del demanio e del patrimonio dei Comuni e dei Comprensori devono essere iscritti in apposito libro inventario, divisi in sezioni relative ai beni mobili ed immobili e articolate tra beni fruttiferi e infruttiferi.

L'inventario dà atto del momento di acquisizione del bene, descrive la sua consistenza, indica il valore venale al momento dell'acquisizione e la destinazione.

L'inventario è aggiornato annualmente ed è allegato al conto consuntivo.

Ogni quinquennio è effettuata la nuova stima del valore dei beni.

I beni di facile consumo non vengono iscritti in inventario e di essi è tenuto un registro.

I beni patrimoniali delle unità di gestione sono iscritti nel medesimo inventario in sezioni speciali.

ART. 26.

*(Struttura degli strumenti
di programmazione).*

I programmi e gli altri strumenti di programmazione considerano le ipotesi di sviluppo relative a più annualità e sono aggiornati ogni anno, con prospettiva sempre pluriennale e con le specificazioni eventualmente necessarie per la formulazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Nei piani di settore gli interventi, classificati in categorie di programma, secondo le indicazioni determinate dalla Regione anche in sede di programmazione, e ripartiti se del caso in specifici progetti, sono aggregati in relazione agli obiettivi economico-sociali da realizzare.

Nei piani suddetti sono altresì determinati i mezzi finanziari complessivi e le altre risorse materiali ed organizzative assegnate a ciascuna categoria di programma e a ciascun progetto.